



Università
degli Studi di
Messina

- A Direttori di Dipartimento
- A Presidente della SIR "Facoltà Medicina e Chirurgia"
- A Presidenti dei Centri
- A Dirigenti

e, p.c.

- A Personale Tecnico Amministrativo
- A OO.SS.
- A Componenti RSU dell'Università degli Studi di Messina
- A Presidente dell'UNILAV

Oggetto: D. L. 06.08.2021, n. 111 e nota MIUR prot. n. 10892 del 07.08.2021 – Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario – Prime misure organizzative.

1. Come noto, con il **D.L. D. L. n. 111 del 06.08.2021** e con le indicazioni fornite dal Ministro con nota prot. n. 10892 del 07.08.2021, sono state adottate nuove disposizioni in vista dell'avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale, prevedendo preliminarmente, **il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curricolari.**

Al fine di garantire l'effettiva applicazione del richiamato principio, a decorrere dal 1° settembre 2021 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sarà riconosciuta nei limiti della normativa di riferimento.

2. Orbene, facendo seguito alle misure già adottate da questo Ateneo per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali, e in osservanza del nuovo contesto normativo di riferimento introdotto dalla normativa di cui in oggetto, a decorrere dal 01.09.2021 e sino al 31.12.2021:

- a. **tutto il personale universitario (docente, tecnico - amministrativo CEL) deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.**

Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

- b. gli studenti universitari devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curricolari in presenza;
- c. l'accesso alle strutture universitarie sarà interdetto a coloro che non saranno in possesso di certificazione verde COVID-19.

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04.08.2021.

3. Per completezza di informazione si ricorda che la certificazione verde Covid-19, è rilasciata a seguito di:
 - a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal



quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio).

È rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità sei mesi).

È rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). Essa è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

4. E' appena il caso di accennare che, come precisato nella nota ministeriale richiamata in oggetto, in ragione della clausola generale di cui all'art. 12 del D.L. 105/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del dPCM 2 marzo 2021 non incompatibili con le nuove misure introdotte, tra cui, in particolare, la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e della attività curriculari, con i quali garantire, tra l'altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA.
5. Resta applicabile anche il comma 2 dell'art. 23 del dPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.
6. Nelle more che vengano adottate specifiche disposizioni circa le modalità di verifica per il rispetto delle prescrizioni illustrate, anche alla luce dell'annunciato dPCM, si invita tutto il personale universitario (sia docente, sia tecnico - amministrativo che CEL) a munirsi - a decorrere dalla data indicata - della certificazione in base alla propria condizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
firmato digitalmente

IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
firmato digitalmente